

## REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2001 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping <sup>(3)</sup> e di un procedimento antisovvenzioni <sup>(4)</sup> relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.
- (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 1891/97 <sup>(6)</sup> del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievole del dumping e delle sovvenzioni.
- (3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE <sup>(7)</sup>, gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (in seguito denominato «il prodotto in esame») esportato da queste società sono state pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi summenzionati.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 772/1999 (GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 772/1999.

<sup>(7)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/544/CE (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 50).

- (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(8)</sup> in seguito alla modifica della forma del dazio.

## B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di inviare alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate sulle loro vendite nella Comunità del prodotto in esame. Le relazioni devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla fine del trimestre in questione.
- (6) Per il quarto trimestre del 2000, due società norvegesi, Marstein Seafood AS (impegno n. 1/93, codice addizionale TARIC 8197) e Westmarine AS (impegno n. 1/192, codice addizionale TARIC 8625), non hanno adempiuto all'obbligo di presentare le relazioni sulle vendite entro il termine prescritto, senza peraltro offrire alcuna spiegazione in merito al mancato rispetto dell'impegno. Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/644/CE della Commissione, del 20 luglio 2001, recante modifica della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia <sup>(9)</sup>.

- (7) Dal momento che sono state constatate violazioni degli impegni, la Commissione ha ritirato l'accettazione di detti impegni. Pertanto, nei confronti delle due società interessate occorre istituire senza indugio un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi.

## C. NUOVO ESPORTATORE E CAMBIAMENTO DI NOME

- (8) Due società norvegesi, Atlantis AS e Cape Fish AS, hanno affermato di essere «nuovi esportatori» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, e hanno offerto impegni. Dopo aver esaminato la questione, si è stabilito che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e, di conseguenza, la Commissione ha accettato gli impegni offerti. L'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e compensativi dovrebbe pertanto essere estesa a queste società.

<sup>(8)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1469/2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.